



Riunione del 29 Gennaio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 25**

Sono presenti: - Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.  
- Avv. Antonio Mennuni - Componente- Relatore  
- Massimo Argirò - Componente

**23.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**1) Sodalizio MARTINA VOLLEY**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., in violazione del generale principio di lealtà e probità, nonché delle norme federali di cui all'”*Indizione dei Campionati Regionali 2012/2013*” *FIPAV PUGLIA*, per avere:

**a)** in occasione della gara 1801 dell'11 maggio 2013, indicato nel modulo CAMP 3, consegnato

all'arbitro, il codice di pagamento n. 308CFF 24 (a mezzo di carta di credito) inesistente, perché

non effettuato; pagamento in realtà avvenuto solo in data 13.5.2013 alle ore 10,32 tramite

operazione *on line* con codice 00D3X9;

**b)** in occasione della successiva gara 1804 del 19 maggio 2013, per aver indicato nel modulo

CAMP 3 consegnato all'arbitro, il codice di pagamento n. 00D3X9; (a mezzo di carta di

credito), già effettuato per la precedente gara 1801.

**c)** In occasione delle gare 222, 225, 229, 232 e 236, del campionato di 2<sup>a</sup> divisione femminile,

per aver indicato in ciascun modulo CAMP 3 consegnato all'arbitro, estremi di pagamento dei

contributi gara, in realtà non corrispondenti ad alcun pagamento, perché mai effettuati.

Con la contestazione della circostanza AGGRAVANTE ex art. 49 comma 1, lettera J) e della

recidiva ex art. 56 comma 2 lettera a) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver

commesso un fatto della stessa indole.



**2) Sig.ra ANNA SALVINI n.q. di Presidente e legale rappresentante p.t., del sodalizio MARTINA VOLLEY, per responsabilità ex art. 55 comma 2. del Regolamento Giurisdizionale FIPAV per il fatto disciplinare commesso dal Sodalizio Martina Volley.**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai capi di incolpazione sopra riportati e regolarmente contestati.

La CGN, in relazione a tali fatti, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 29 gennaio 2014, nella quale nessuno è comparso per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che ha insistito per l'irrogazione delle sanzioni richieste;

#### *OSSERVA*

La fattispecie in esame trae origine da due distinti esposti, trasmessi alla Procura in data 30.05.2013 dal Comitato Regionale Puglia (Prot. 378/Camp) ed in data 05.06.2013 dal Comitato Provinciale di Taranto (prot. 217/C/3). Con il primo si trasmettevano gli atti alla Procura, per le eventuali determinazioni della stessa in ordine alla condotta tenuta dalla società Martina Volley, risultando accertato che sul modulo CAMP 3 relativo alla gara 1801 dell'11.05.2013 – valevole per i play out della serie C maschile – era stato riportato un estremo di pagamento (308 CFF 24) risultato inesistente, come peraltro confermato dalla nota di transazione del pagamento effettuato due giorni dopo dal tesserato Sig. Claudio Pastore, nella cui casuale veniva appunto indicata la voce “Tassa Gara Serie C Maschile – Play Out n. 1801 giornata 1”; il codice di tale transazione (00D3X9), peraltro, veniva poi indicato sul mod CAMP 3 della successiva gara n. 1804 del 19.05.2013.

Con il secondo comunicato, invece, il C.P. di Taranto segnalava, con le stesse finalità, la condotta tenuta dal medesimo sodalizio in occasione delle gare nn. 222-225-229-232-236, valevoli per il campionato di II<sup>a</sup> divisione femminile, nei cui Moduli CAMP 3 erano stati indicati estremi di pagamento risultati inesistenti, come confermato dalla successiva nota di transazione del versamento effettuato dal tesserato Claudio Pastore.

Va preliminarmente osservato che a nulla rileva, ai fini del decidere, che i contributi gara relativi agli incontri di cui al capo di incolpazione siano stati o meno versati, trattandosi di questione sottoposta alla competenza di altro Giudice e da questo, se del caso, sanzionata.

Oggetto del presente procedimento, pertanto, è la condotta tenuta dal sodalizio, incolpato per aver violato i principi di lealtà e probità sportiva inserendo nei moduli CAMP 3 estremi di pagamenti risultati poi non corrispondere ad alcun effettivo versamento o, come nel caso della gara 1804, già utilizzati per una precedente gara.



Tali fatti risultano accertati alla luce della documentazione acquisita ed in particolare comprovati dal successivo ravvedimento, avvenuto a mezzo di pagamento postumo e questa volta regolare.

La scelta del sodalizio di non far pervenire né alla Procura, né a questa Commissione alcuna deduzione a propria difesa, costituisce ulteriore indizio della propria palese indifendibilità.

Dei fatti contestati ed accertati deve essere chiamato a rispondere il sodalizio il quale, attraverso i propri dirigenti tecnici o amministrativi, ha comunque posto in essere la strategia fraudolenta e tratto vantaggio dalla medesima, violando in tal modo i principi di lealtà e probità sportiva che dovrebbero permeare la propria condotta e soprattutto venendo meno al precetto regolamentare che impone ai sodalizi di versare e comprovare il versamento della tassa di gara prima dell'inizio della stessa; precetto sanzionato con l'esclusione del diritto di prendere parte all'incontro.

Sussiste altresì l'aggravante contestata dalla Procura, essendo palese che la condotta del sodalizio sia stata posta in essere allo scopo di celare il mancato pagamento del contributo gara e anche di garantirsi la partecipazione all'incontro, pur in assenza dei necessari presupposti regolamentari.

Ritiene invece questa Commissione che non sussista la recidiva contestata, posto che l'art. 56 Reg. Giur. presuppone l'esistenza di precedenti sanzioni e non la mera reiterazione degli illeciti.

Dei gravi e circostanziati fatti addebitati al sodalizio deve essere chiamato a rispondere anche il legale rappresentante p.t. sig.ra Anna Salvini ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 comma 2, il quale sancisce appunto la corresponsabilità dei dirigenti muniti di legale rappresentanza per gli illeciti commessi dai rispettivi sodalizi.

Quanto all'entità delle sanzioni, questa Commissione, tenuto conto della gravità dell'addebito, della sussistenza dell'aggravante contestata e della condotta tenuta dal sodalizio nel corso dell'intero procedimento disciplinare, ritiene di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere:

- a carico del tesserato sig.ra Anna Salvini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due);
- a carico del sodalizio Martina Volley la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00).

IL PRESIDENTE f.f.  
F.to Avv. Antonio Amato

Roma, 10 febbraio . 2014